



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

## **Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici al fine dell'iscrizione nell'Elenco Speciale**

1) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in applicazione dell'art. 15 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, di seguito anche "Legge Forense", tiene l'Elenco Speciale degli avvocati dipendenti da Enti Pubblici, di seguito anche "Elenco Speciale" e ne cura l'aggiornamento.

2) Ai sensi dell'art. 23 della Legge Forense possono essere iscritti nell'Elenco Speciale gli avvocati degli Uffici Legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici.

Gli Avvocati che ne fanno parte devono essere dipendenti dell'Ente, devono essere inseriti all'interno di un Ufficio Legale stabilmente costituito e devono svolgere compiti professionali di assistenza, rappresentanza e difesa in sede giudiziale e di consulenza legale stragiudiziale e non possono essere adibiti a mansioni diverse, di natura tecnica o amministrativa.

3) L'esercizio della professione degli iscritti nell'Elenco Speciale è limitato alle cause ed affari affidati dall'Ente presso il quale prestano la loro opera, fatta salva la possibilità di esercizio della professione anche a favore di altri Enti Pubblici previo convenzionamento tra i rispettivi Enti.

4) Nel caso in cui venga meno la prevalente partecipazione degli Enti Pubblici di cui all'art. 23 della Legge Forense, non potrà essere chiesta l'iscrizione di avvocati dipendenti nell'Elenco Speciale.

In tale ipotesi, gli avvocati già iscritti conservano l'iscrizione, a condizione che l'Ente rispetti le previsioni del presente Regolamento.

5) Fermi restando gli Uffici Legali già riconosciuti, ai fini della costituzione di un Ufficio Legale, il legale rappresentante dell'Ente presenta domanda al Consiglio dell'Ordine, specificando:

*a.* l'avvenuta costituzione di un Ufficio Legale con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Milano con delibera dell'Ente, a tal fine allegando il documento istitutivo;

*b.* l'attribuzione all'Ufficio Legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, fatta salva l'eccezione di cui al precedente punto 3;

*c.* l'organizzazione dell'Ufficio come unità organica autonoma, dotata di autonomia e indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo;

*d.* l'impegno a garantire ai legali dipendenti l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, autonomia organizzativa e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;

*e.* l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un Avvocato iscritto all'Albo e assegnato in via esclusiva e stabile a detto Ufficio;

*f.* l'impegno a rispettare la Legge Forense ed il presente Regolamento ed a comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni modifica all'organizzazione interna dell'Ente che riguardi l'Ufficio Legale o singoli avvocati, ivi compresa l'eventuale soppressione dell'Ufficio.



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

**6)** Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco è necessaria la domanda del singolo Avvocato, dalla quale deve risultare:

- a.** la stabile costituzione di un Ufficio Legale, con specifica attribuzione della trattazione, in via esclusiva, degli affari legali dell'Ente;
- b.** il provvedimento dell'Ente, da cui risulti la destinazione stabile ed esclusiva, del professionista all'Ufficio Legale, con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Milano;
- c.** che l'attività cui il professionista è addetto consista nell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e di consulenza legale stragiudiziale, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di natura tecnica o amministrativa, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività propria dell'Ufficio;
- d.** la dichiarazione del legale rappresentante o del dirigente delegato dotato dei relativi poteri dell'Ente al quale appartiene il legale che richiede l'iscrizione, e presa d'atto del Responsabile dell'Ufficio, dell'esistenza di un Ufficio Legale a norma di legge e di impegno a rispettare il contenuto del presente Regolamento, anche in riferimento alla piena autonomia e indipendenza dell'Ufficio.

**7)** Il Consiglio dell'Ordine ha il potere-dovere di accertare in via preventiva, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco Speciale, e successivamente, d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 della Legge Forense o su richiesta del singolo iscritto, se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi voluti dall'art. 23 della Legge Forense, sia in relazione alla regolarità e idoneità dell'Ufficio Legale istituito, sia in relazione alla idoneità e alle funzioni svolte o da svolgere dall'Avvocato.

**8)** Il Consiglio dell'Ordine, valutata l'esistenza dei presupposti e, comunque, nell'ambito delle proprie competenze, può intervenire tutte le volte che emergano violazioni della normativa professionale, del presente Regolamento, dei principi di autonomia e indipendenza, ovvero situazioni che ledano il decoro e la dignità professionale, sollecitando l'Ente a adeguarsi alle previsioni di legge e del presente Regolamento.

**9)** L'Avvocato responsabile dell'Ufficio Legale ha l'onere di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione dell'organizzazione dell'Ufficio che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.

L'Avvocato iscritto all'Elenco Speciale ha l'onere di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione della sua attività lavorativa che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione. In particolare, ha l'onere di segnalare l'eventuale assegnazione di incarichi o di attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere meramente tecnico o amministrativo e, comunque, tali da non comportare l'assistenza legale propriamente detta, anche ai fini di un eventuale sospensione dell'iscrizione all'Elenco Speciale.

**10)** Gli Uffici Legali, comunque denominati ai fini del presente Regolamento, devono costituire un'unità organica autonoma ed indipendente ed essere istituiti e strutturati in modo che sia garantita



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

la loro autonomia, anche organizzativa, rispetto all'apparato amministrativo dell'Ente; in particolare essi devono essere forniti di idonea strumentazione tecnica e di studio, di uffici personali finalizzati anche a garantire la riservatezza e sicurezza dei dati trattati, di ogni risorsa necessaria per l'esercizio dell'attività professionale: il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati all'Ufficio.

Con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla strumentazione informatica fornita ed all'utilizzo dei servizi di rete, l'Ente si impegna a garantire, evitando ogni forma di controllo e di sorveglianza, la segretezza, riservatezza e confidenzialità delle comunicazioni e degli atti riferiti alla attività svolta dall'Avvocato dipendente.

**11)** La responsabilità dell'Ufficio Legale è affidata ad un Avvocato iscritto nell'Elenco Speciale con funzioni di coordinamento e, rispetto ai colleghi legali, posto nella posizione di *primus inter pares*. Con riferimento all'esercizio dell'attività professionale gli avvocati iscritti nell'Elenco Speciale non sono soggetti a vincoli gerarchici, mentre sono tenuti al rispetto degli obblighi deontologici anche nei rapporti con l'ente pubblico di appartenenza e con i colleghi.

Nei regolamenti delle Avvocature dei singoli Enti pubblici, specialmente in quelli di maggiori dimensioni, sarà possibile individuare differenti ruoli di avvocati al fine di garantire il buon funzionamento dell'Avvocatura.

**12)** Gli avvocati iscritti nell'Elenco Speciale esercitano la loro attività con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Ente in relazione all'espletamento del mandato professionale. Essi corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative dell'Ente per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'espletamento del mandato.

**13)** Gli avvocati dell'Ufficio Legale iscritti nell'Elenco Speciale devono essere inseriti nel ruolo/organico dell'Ente con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e con esclusione di ogni attività di gestione e ad essi, in conformità all'Ordinamento dell'Ente di appartenenza ed al Contratto Collettivo di riferimento, deve essere riconosciuto un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguato al ruolo ed alla funzione professionale svolta.

L'Avvocato iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto a percepire i compensi, parametrati alle tariffe professionali, per l'attività espletata secondo le vigenti disposizioni.

All'Avvocato iscritto nell'Elenco Speciale, in ragione della sua autonomia ed esclusività, deve essere riconosciuto il diritto alla stabilità di assegnazione all'Ufficio Legale, fatte salve le cause di risoluzione del rapporto stabilite dall'ordinamento.

L'Avvocato assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, in relazione alle esigenze dello svolgimento dell'attività professionale e della struttura cui è assegnato. Fatti salvi eventuali trattamenti di miglior favore, regolamenti e disposizioni dell'Ente riguardanti la presenza in servizio devono essere compatibili con l'attività professionale e tener conto delle esigenze di autonomia organizzativa dei professionisti legali.



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

**14)** L' Avvocato iscritto all'Elenco Speciale è tenuto al rispetto della Legge Forense e del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense ed in particolare dei doveri deontologici di esercizio dell'attività di avvocato fondata sull'autonomia e l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso la formazione individuale e la partecipazione alle iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Gli Enti di appartenenza devono consentire l'adempimento di tale dovere professionale predisponendo le condizioni e gli strumenti più idonei a facilitarlo.

**15)** La valutazione dell'Avvocato deve essere distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'Ente ed adeguata all'attività professionale svolta, tenendo conto della particolare tipologia della professione legale e della obbligazione assunta dallo stesso.

**16)** Gli Avvocati iscritti all'Elenco Speciale sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine e dei Consigli distrettuali di disciplina.

**17)** Gli Enti hanno facoltà di consentire lo svolgimento di pratica forense presso i propri Uffici Legali, previo parere dell'Avvocato responsabile dell'Ufficio, il quale provvederà ad assegnare il praticante ai singoli Avvocati tenendo conto delle necessità dell'Ufficio e delle preventive dichiarazioni di disponibilità.

**18)** Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito dei poteri accordati dalla legge, promuove l'osservanza del presente Regolamento portandolo a conoscenza di tutti gli Avvocati iscritti all'Elenco Speciale nonché agli Enti dotati di uffici legali che hanno sede nel circondario del Tribunale di Milano.

**19)** D'ufficio o su segnalazione dell'interessato o del legale rappresentante dell'Ente ovvero del Responsabile dell'Ufficio Legale, il Consiglio dell'Ordine svolge l'attività di verifica della permanenza dei requisiti e presupposti previsti per l'iscrizione nell'Albo Speciale.

**20)** Il Consiglio dell'Ordine, valutata l'esistenza dei presupposti, interviene, su richiesta dell'iscritto o d'ufficio, tutte le volte che vengano denunciate violazioni della Legge Forense e del Codice Deontologico Forense e del presente Regolamento, adottando gli opportuni provvedimenti.

**21)** Gli Enti pubblici al cui interno lavorano avvocati iscritti all'Albo Speciale, possono approvare, anche tenendo conto delle proprie specificità, appositi regolamenti, le cui disposizioni non devono essere in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Il presente Regolamento rispetta la parità di genere in ottemperanza al D.Lgs. n. 198/2006 ed è rivolto a tutti i professionisti legali, senza distinzione di sesso, età, nazionalità, o altro, ai sensi dei decreti legislativi nn. 215/2003 e 216/2003.

Approvato nella seduta di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 21/05/2026.